

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ANNO 2010

E' un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori di 18 anni.

Possono richiedere il contributo i cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di Ostuni, che convivono con tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.

Dal gennaio 2010, l'assegno viene riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

L'importo massimo dell'assegno da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010, se spettante nella misura intera, è pari a € 129,79 per 13 mensilità.

REQUISITI

I genitori devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere residenti nel Comune di Ostuni;
- avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
- cittadini comunitari: iscrizione anagrafica;
- cittadini stranieri: status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
- avere una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori:
 - per nuclei di 5 persone (3 figli minori) l'ISE deve essere minore di € 23.362,70.
 - per i nuclei con diversa composizione le operazioni di riparametrazione dell'ISE e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati con le procedure dell'allegato A Decreto Min. Solid. Sociale n. 452 del 21.12.2000.

L'ISE è l'Indicatore di Situazione Economica, che viene calcolato tenendo conto del reddito e della situazione patrimoniale.

NOVITA': i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria possono richiedere ai Comuni l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori.

SCADENZE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE il cittadino può rivolgersi ad un Caf o al Comune di Ostuni –Settore V- Politiche Sociali ed Educative – Corso Vittorio Emanuele, 39. Il servizio è gratuito. Alla domanda di assegno per il nucleo familiare relativa al 2010 deve essere allegata l'attestazione ISE con i redditi del 2009.

La domanda va indirizzata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2010, entro il 30/01/2011.

Il pagamento viene effettuato dall'INPS in due rate, corrispondenti a due semestralità: la prima rata viene erogata sulla base della data di presentazione della domanda, comunque mai prima del mese di luglio, e la seconda generalmente entro gennaio dell'anno successivo.

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui si verifica il requisito di almeno tre figli a carico.

Nel caso in cui questo requisito esista per un periodo inferiore ad un anno, l'importo dell'assegno può essere ridotto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- Modulo di domanda;
- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, patente guida, passaporto);
- Per i cittadini comunitari: certificato di iscrizione anagrafica;
- Dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell'anno precedente;
- Attestazione Ise dell'anno precedente;
- Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, lo stesso è tenuto a segnalarle. E' bene precisare che:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;

- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Politiche Sociali ed Educative – C.so Vittorio Emanuele, 39 –

Responsabile: Dott.ssa Carmen Ramundo

Tel. 0831/307211

e-mail: cramundo@comune.ostuni.br.it

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

- Dichiarazione sostitutiva unica (ai sensi dell'art. 3 del Decreto 25/05/2001 n. 337 del Ministro per la Solidarietà Sociale) e attestazione Ise;
- Copia di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente di guida);
- Copia certificato di riconoscimento dello "status di rifugiato" per cittadini extracomunitari;
- In caso di separazione: copia della sentenza di separazione.

Data

Firma leggibile

N.B. L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma1, D.P.R. 445/2000).

NOTE:

(1) Indicare l'anno di riferimento della domanda

(2) Indicare la data, relativamente all'anno di validità della domanda, in cui la composizione del nucleo familiare è costituita da almeno tre figli minorenni.

Da riconsegnare a:

Settore V -Politiche Sociali ed Educative- C.so Vittorio Emanuele, 39 - tel. 0831/307211

orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 8.00 – 13.30 Giovedì 16.00 -18.30

Referenti: Sig.ra Vita Cardone - Dott.ssa Carmen Ramundo